

## **Delibera 373/2017/R/GAS**

**Completamento del progetto pilota relativo  
al conferimento di capacità presso i punti  
di riconsegna della rete di trasporto gas  
che alimentano impianti di generazione di  
energia elettrica**

**Osservazioni e proposte ANIGAS**

*Milano, 30 giugno 2017*

## Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni al documento di consultazione n. 373/2017/R/gas (DCO) con cui l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (Autorità) esprime i propri orientamenti in merito al completamento del progetto pilota che riforma la regolazione relativa al conferimento della capacità presso i Punti di Riconsegna (PDR) della rete di trasporto che alimentano impianti di generazione di energia elettrica.

## OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Anigas condivide l'orientamento dell'Autorità di procedere al completamento del progetto pilota relativo al conferimento della capacità nei punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano impianti di generazione di energia elettrica.

Il passaggio a meccanismi di conferimento maggiormente flessibili è infatti funzionale a far fronte alla accresciute esigenze di flessibilità di funzionamento del settore del gas indotte prevalentemente dallo sviluppo delle fonti rinnovabili nella generazione di energia elettrica, che in molti casi determinano un profilo di utilizzo degli impianti termoelettrici a gas molto variabile e scarsamente prevedibile.

Per il medesimo motivo si apprezza l'orientamento di voler prevedere soluzioni flessibili in merito al supero di capacità anche in corrispondenza dei Punti di Uscita cui sono sottesi Punti di Riconsegna che alimentano impianti di generazione elettrica; ciò in quanto l'incremento del prelievo su punti di riconsegna per l'utilizzo in impianti termoelettrici potrebbe determinare un corrispondente incremento a livello di *exit points*, che, con le penalizzazioni attualmente previste, rischierebbe di diminuire l'efficacia del nuovo meccanismo di conferimento.

Con riferimento alle proposte riportate nel DCO, si evidenzia:

- la necessità che l'introduzione di prodotti di capacità infra-annuale e il completamento del progetto pilota non si traducano in un automatico ed indiscriminato trasferimento di costi al prodotto annuale a cui ricorrono impianti di generazione elettrica con profili di produzione di tipo *baseload* e/o caratterizzati da *load factor* relativamente elevato;
- la necessità che le penali siano dimensionate in modo da incentivare il corretto acquisto dei prodotti di capacità da parte degli utenti, a beneficio dell'intero sistema;

- l'opportunità che l'utente sia posto al più presto nelle condizioni di avvalersi del completamento di tale riforma, tenuto conto dei necessari tempi per l'adeguamento di processi e sistemi e la prossimità delle procedure di conferimento, che richiedono adeguata certezza regolatoria.

Si auspica che, al fine di raggiungere l'obiettivo OS3 che l'Autorità si è posta nel Quadro strategico, la revisione della struttura dei corrispettivi per il servizio di trasporto e la revisione delle modalità di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto del gas fermo restando la libertà degli operatori di scegliere le capacità da conferire e, in particolare, con riferimento ai punti che alimentano impianti termoelettrici, siano equilibrati.

Resta ferma la necessità in tutti i casi di garantire agli operatori infrastrutturali l'ammontare dei ricavi riconosciuti in applicazione della metodologia tariffaria, salvaguardando al contempo la stabilità dei flussi di cassa.

## OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

### Gestione degli eventuali casi in cui non risultasse conferita capacità presso un punto di riconsegna

***S1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere inalterata la disciplina attuale? Se no, per quale motivo?***

***S2. Nel caso fosse perseguito l'approccio alternativo di cui alla lettera b, quali ritenete debbano essere i criteri per l'individuazione del responsabile del bilanciamento?***

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere inalterata la disciplina attuale prevista nei codici di rete delle imprese di trasporto, in logica di transitorietà di questa fase di progetto pilota.

Si segnala infatti che segnali di conferimento di capacità coerenti con le previsioni di effettivo utilizzo e prelievo di gas naturale contribuiscono a perseguire maggiormente la sicurezza del sistema.

A tal proposito, si evidenzia che tale disciplina, che consente il conferimento di prodotti di capacità infra-annuale solo se sul PDR della rete di trasporto oggetto del progetto pilota risulta conferita della capacità annuale (anche di modeste quantità), verrebbe applicata anche ai punti di riconsegna di nuova attivazione, che alimentano nuovi impianti di generazione elettrica.

### Coefficienti moltiplicativi per i prodotti di capacità infra-annuali

***S3. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla quantificazione del coefficiente moltiplicativo per i prodotti infra-annuali? Se no, per quale motivo?***

***S4. Quale tra i due scenari si ritiene preferibile? Per quale motivo?***

Come riportato nelle Osservazioni Generali, si evidenzia la necessità che i coefficienti moltiplicativi dei prodotti di capacità infra-annuale siano determinati perseguendo la necessità di non travasare costi a carico degli impianti di generazione elettrica con profili di produzione di tipo *baseload* e *load factor* più elevati, maggiormente virtuosi dal punto di vista della costanza e della prevedibilità dei prelievi di gas naturale. Tale esigenza andrebbe necessariamente contemperata con l'obiettivo del progetto pilota, finalizzato a rispondere all'esigenza di flessibilità di quelle centrali termoelettriche che, data la forte crescita delle fonti rinnovabili, sono necessariamente più variabili e scarsamente prevedibili per quanto riguarda il profilo di utilizzo del gas nell'arco dell'anno.

Si rileva comunque l'assenza di informazioni circa le assunzioni dell'Autorità ai fini del calcolo dei coefficienti proposti e gli effetti stimati (in termini di utilizzo e quindi recupero dei costi). A tal fine si auspica la definizione di criteri che perseguano la stabilità dei coefficienti e delle tariffe nel tempo.

Sono ragionevoli entrambi gli scenari. Tuttavia, si auspica un chiarimento sulle ragioni che hanno portato l'Autorità ad ipotizzare l'esclusione di prodotti trimestrali, considerato che con la delibera 30/2017/R/GAS la medesima Autorità ha approvato la modifica del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto che contempla l'offerta di prodotti mensili e trimestrali a decorrere dall'inizio del prossimo anno termico 2017/2018. In ogni caso, nello spirito della riforma di consentire flessibilità agli impianti che maggiormente rispondono alle esigenze di modulazione del sistema, si ritiene che il prodotto mensile debba essere competitivo, pur nel rispetto dei principi sopra descritti.

Tenuto conto anche dell'aleatorietà dell'andamento dei mercati elettrici e delle connesse mutevoli esigenze delle varie tipologie di impianti termoelettrici, si suggeriscono comunque periodici confronti in merito alla congruità del valore dei coefficienti moltiplicativi da prevedere prima di ogni fase di conferimento.

### **Corrispettivo CMT per i prodotti di capacità di durata infra-annuale**

***S5. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativamente alle modalità di applicazione del corrispettivo CMT ? Se no, per quale motivo?***

Anigas condivide gli orientamenti dell'Autorità circa le modalità di applicazione del corrispettivo transitorio di misura CMT ai PdR che alimentano impianti termoelettrici, sempre nel rispetto dei principi richiamati nella parte generale e della garanzia dei ricavi riconosciuti all'impresa di trasporto.

Tuttavia, si suggerisce di effettuare l'applicazione con frequenza mensile al maggior valore tra la massima capacità conferita nel mese e la massima capacità utilizzata nel medesimo mese, applicando il corrispettivo CMT moltiplicato per gli stessi coefficienti dei prodotti di capacità. Ciò consentirebbe agli utenti di gestire commercialmente il trasferimento del costo dall'Utente al cliente finale, anche nel caso di passaggio del cliente da uno *shipper* ad un altro in corso d'anno: se infatti, come proposto dall'Autorità, il calcolo fosse effettuato ex post solo a fine anno termico, non vi sarebbe modo da parte del venditore di verificare il conguaglio calcolato dall'impresa di trasporto legato all'attività di misura.

**Integrazioni alla disciplina delle penali per supero presso le aree di prelievo della rete di trasporto gas**

***S6. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità relativi alle integrazioni della disciplina delle penali presso le aree di prelievo? Se no, per quale motivo?***

Anigas condivide gli orientamenti dell’Autorità di revisione delle penali presso le aree di prelievo illustrati ai punti 6.5 e 6.6 del DCO, in ottica di completamento del progetto pilota, ove applicabili.

In linea generale, si rimanda alle osservazioni generali e si segnala l’esigenza che le penali siano adeguatamente dimensionate in modo da incentivare il corretto acquisto dei prodotti di capacità da parte degli utenti, a beneficio del sistema stesso.